



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

Codice Fiscale 00 343 940 839

Ordinanza n.

87

Del

21/12/18

Oggetto : DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E DIVIETO ALLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO Delle MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN PIAZZA MUNICIPIO. DAL 27 AL 31 DICEMBRE 2018.

IL SINDACO

Premesso:

- che è stato stilato un programma delle manifestazioni natalizie in Piazza Municipio;
- che è previsto afflusso di avventori;

Ritenuto:

- Che al fine di assicurare il più corretto svolgimento dell'evento si impone l'adozione di alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato:

- Che per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblici che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità si ritiene necessario dover adottare una serie di precauzioni;
- Richiamata la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero degli Interni con la quale sono state fissate una serie di regole e condizioni di sicurezza a tutela dell'Ordine e dell'incolumità pubblica, al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni;
- che è necessario delineare un sistema adeguato di misure di sicurezza che possano garantire il più possibile il corretto e sereno svolgimento delle manifestazioni previste dal succitato programma;
- che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione non solo da parte delle forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

Ritenuto:

- necessario evitare la dispersione di lattine e di bottiglie e bicchieri di vetro ed altro materiale che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità dei presenti;
- necessario evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza immediata e diretta dell'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- l'Ordinanza di Servizio della Questura di Messina n. prot. Usc. 0052707 del 28/07/2018;

- il D.gs n. 59 del 26/03/2010;
- l'art. 4 e 5 dell'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con la Legge n. 48/2017;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Circolare n. 055/OP/0001991/2017 del Ministero degli interni del 07 giugno 2017;
- il D.Lgs n. 285/1992 – Codice della Strada;
- il TUEL;
- lo Statuto Comunale;

Rilevati i presupposti della contingibilità e dell'urgenza a provvedere.

ORDINA

è fatto assoluto divieto agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati entro il perimetro in cui si svolgeranno le manifestazione natalizie, di circa 1.000 metri, che avranno luogo in Piazza Municipio dal dal 27 al 31 Dicembre 2018, **di vendere bevande, alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro e lattine per asporto dal pubblico esercizio.**

La somministrazione per asporto deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate da chi effettua la somministrazione o vendita, in occasione dello svolgimento delle manifestazioni che si terranno secondo il calendario eventi.

Il divieto vige a partire dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nelle giornate delle manifestazioni in calendario.

DISPONE

Che in caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nella presente, venga applicata la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 così come stabilito dalla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n.8172009, I CUI PROVENTI CONFLUIRANNO AL Comune.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando Polizia Locale, ed alla Stazione Locale dei Carabinieri;
- che la presente Ordinanza sia notificata agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati in prossimità del perimetro in cui si svolgerà la manifestazione;
- che alla presente Ordinanza venga data pubblicità ed informazione mediante pubblicazione sul sito istituzione all'albo pretorio on line e nella sezione trasparenza dell'ente;
- Gli agenti della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.


 Il Sindaco
 (Pancrazio Lo Turco)